

**MFSD srl**

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

**CODICE ETICO**

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **PREMESSA**

*Il presente Regolamento dovrà essere osservato sia dai terzi neutrali, e cioè dai mediatori, conciliatori, arbitri, periti, valutatori esperti (di seguito indicati con i termini il "professionista" o i "professionisti") iscritti negli elenchi formati e tenuti da MFSD, sia dalle parti e dai loro rappresentanti o consulenti nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, gestione e risoluzione stragiudiziale delle controversie amministrati da MFSD e condotti dai professionisti di volta in volta incaricati.*

*Il presente Regolamento persegue principalmente i seguenti tre (3) obiettivi:*

- fungere da guida per il comportamento dei professionisti, delle parti e dei loro rappresentanti o consulenti;*
- informare le parti, i loro rappresentanti e i professionisti;*
- promuovere la fiducia delle parti (imprese e cittadini) e degli utenti in generale, nonché dei loro rappresentanti e consulenti nei procedimenti di prevenzione, gestione e risoluzione negoziale ed extragiudiziale delle controversie.*

*Il presente regolamento è adottato, anche ai sensi dell'art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, da MFSD con delibera in data ... gennaio 2011, anche ai fini dell'amministrazione delle procedure di mediazione delle controversie.*

*Il contenuto del presente regolamento è di proprietà di MFSD. Ogni riproduzione parziale o totale, attraverso qualsivoglia mezzo è vietata, salvo espresso consenso scritto di MFSD.*

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **INDICE**

- 1. DESTINATARI**
- 2. SCOPI**
- 3. PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE**
- 4. AUTODETERMINAZIONE**
- 5. IMPARZIALITA'**
- 6. CONFLITTO DI INTERESSI**
- 7. COMPETENZA PROFESSIONALE**
- 8. RISERVATEZZA**
- 9. QUALITA'**
- 10. INFORMAZIONI**
- 11. COSTI**
- 12. SANZIONI**
- 13. RINVIO**

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **1. DESTINATARI**

Il presente Regolamento è indirizzato ai professionisti che collaborano, a vario titolo, con MFSD, nonché alle parti e ai loro rappresentanti o consulenti nell'ambito delle procedure, nella misura in cui li concerne e in relazione alle procedure volte ad agevolare la prevenzione, gestione e risoluzione extragiudiziale delle controversie.

## **2. SCOPI**

Il presente Regolamento persegue, principalmente, i seguenti scopi:

- fungere da guida per il comportamento dei professionisti, delle parti e dei loro rappresentanti o consulenti;
- informare le parti, i loro rappresentanti e i professionisti;
- promuovere la fiducia delle parti e dei cittadini utenti in generale, nonché dei loro rappresentanti e consulenti nei procedimenti di prevenzione, gestione e risoluzione negoziale ed extragiudiziale delle controversie.

## **3. PERSONALITA' DELLA PRESTAZIONE**

Il professionista designato esegue personalmente la sua prestazione.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **4. AUTODETERMINAZIONE**

1. Qualsiasi parte può recedere dal procedimento in qualsiasi momento.
2. I professionisti dovranno fornire informazioni sulla natura, le modalità di svolgimento e i tempi del procedimento, sollevare le questioni che ritengono necessarie od opportune e aiutare le parti a valutare le diverse ipotesi di risoluzione stragiudiziale della controversia. La principale funzione dei professionisti è quella di favorire una composizione consapevole della controversia.
3. I professionisti aiuteranno le parti a concentrarsi sui propri reali interessi, le inviteranno a valutare soluzioni alternative al giudizio e cercheranno di fornire delle possibili ipotesi di accordo, avuto riguardo alla natura della controversia, alla condizione attuale e alle attese.
4. I Professionisti e/o le parti offriranno l'opportunità ai professionisti e/ alle parti di considerare tutte le diverse soluzioni negoziali della controversia proposte dai professionisti e/o dalle parti stesse.
5. I professionisti non potranno personalmente garantire che ciascuna parte abbia consentito una scelta

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

pienamente consapevole di raggiungere un determinato accordo.

6. I professionisti dovranno rendere le parti consapevoli dell'importanza di consultare altri professionisti, ove appaia necessario o soltanto opportuno, affinché assumano consapevoli determinazioni dal punto di vista tecnico, giuridico e negoziale.
7. Nel procedimento di mediazione, il professionista formulerà le eventuali proposte di conciliazione, raccolto il preventivo consenso delle parti e/o dei loro rappresentanti e/o consulenti, nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

## **5. IMPARZIALITA'**

5.1. I professionisti accetteranno esclusivamente le designazioni in controversie per le quali potranno garantire l'imparzialità e la competenza ed un'adeguata disponibilità di tempo. Qualora i professionisti in qualsivoglia momento, non fossero in grado di condurre il procedimento in modo imparziale, essi dovranno rinunciare alle designazioni.

5.2. Prima di accettare una designazione, il professionista dovrà verificare, senza indugio, eventuali attuali o potenziali situazioni d'incompatibilità e/o conflitti d'interessi che possano anche solo offuscare l'imparzialità nella conduzione della

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

procedura. In caso di esistenza di tali situazioni e/o conflitti, il professionista informerà, senza indugio, MFSD e le parti e/o i loro rappresentanti o consulenti. In caso di inesistenza, il professionista designato sottoscriverà la dichiarazione di imparzialità secondo la formula prevista dai singoli regolamenti delle procedure.

5.3. I professionisti dovranno evitare qualsivoglia condotta che possa anche soltanto ingenerare l'apparenza di essere parziale nei confronti di una delle parti.

5.4. Durante il procedimento il professionista non dovrà tenere una condotta parziale o dalla quale trasparano pregiudizi fondati sulle caratteristiche personali, sull'ambiente sociale e familiare, sul contesto imprenditoriale e aziendale delle parti.

5.5. E' fatto divieto ai professionisti di percepire compensi derivanti e/o connessi alla loro designazione direttamente o indirettamente dalle parti.

## **6. CONFLITTO DI INTERESSI**

6.1. I professionisti dovranno dichiarare tutti gli attuali o potenziali conflitti che da essi sono ragionevolmente conosciuti e che potrebbero ragionevolmente essere considerati dalle parti come motivo di parzialità.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

6.2. Qualora tutte le parti concordino di iniziare il procedimento dopo essere state informate sul conflitto, i professionisti potranno iniziare il procedimento.

6.3. Qualora il conflitto di interessi rischiasse di compromettere la qualità del procedimento, i professionisti dovranno rinunciare alla designazione.

6.4. I professionisti dovranno evitare di ingenerare l'apparenza di un conflitto di interessi sia prima, sia durante il procedimento.

6.5. Salvo l'espresso consenso scritto di tutte le parti, il professionista non dovrà conseguentemente stabilire relazioni professionali con una delle parti.

6.6. I professionisti eviteranno conflitti di interessi suggerendo, consigliando o raccomandando i servizi di altri professionisti.

6.7. I professionisti, previo accordo con MFSD, possono far riferimento a servizi professionali referenziati o ad associazioni che mantengono elenchi di professionisti competenti, esperti e indipendenti.

6.8. I professionisti dovranno avere quale unico punto di riferimento le parti ed il procedimento.

6.9. Ogni professionista dovrà comunicare immediatamente a MFSD l'esistenza di eventuali pressioni esterne al

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

procedimento, che non dovranno in ogni caso indurre il professionista a forzare le parti a transigere o conciliare.

6.10. E' fatto divieto, in ogni caso, di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

## **7. COMPETENZA PROFESSIONALE**

7.1. I professionisti sono designati liberamente su espresso accordo scritto delle parti o, in difetto, sono designati da MFSD tra i soggetti iscritti negli elenchi da essa formati e tenuti, secondo criteri di designazione automatica, in base alla comprovata formazione e competenza professionale e alla prossimità geografica alle parti in lite.

7.2. I professionisti designati dalle parti devono avere la specifica formazione e/o competenza professionale, tecnica e/o giuridica, in materia di proprietà industriale, necessaria a garantire lo svolgimento e la conclusione di un procedimento di elevata qualità.

7.3. I professionisti forniranno alle parti tutte le informazioni disponibili riguardanti la formazione e l'esperienza professionale.

7.4. E' dovere del professionista preparare le singole sessioni, rivedendo qualsiasi tipo di documento sottoposto dalle parti ed

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

in generale dedicare alla procedura in corso tutto il tempo e l'attenzione necessari.

## **8. RISERVATEZZA**

8.1. I professionisti e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio per MFSD, a qualsivoglia titolo, nell'ambito delle procedure è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti, e comunque a soddisfare ogni ragionevole aspettativa delle parti con riguardo alla riservatezza.

8.2. L'aspettativa di riservatezza delle parti dipenderà dalle circostanze del procedimento e da qualsiasi accordo che esse possono stabilire.

8.3. I professionisti non riveleranno alcun dato e/o elemento e/o dichiarazione rese o acquisita nel corso del procedimento che le parti intendono mantenere riservato, salvo l'espresso consenso scritto delle parti o ipotesi previste dalla legge o da altre pubbliche autorità.

8.4. Per la salvaguardia della riservatezza le parti possono stabilire specifiche regole, ovvero uniformarsi a prassi di condotta di un singolo professionista ovvero di un ente o istituzione. Nel caso in cui le parti stabiliscano o richiedano assunzioni di particolari e specifici obblighi di riservatezza, tali obblighi non potranno essere in ogni caso contrastanti con i

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

principi e le regole di condotta stabilite dai singoli codici e/o regolamenti deontologici applicabili ai professionisti coinvolti.

8.5. Poiché le aspettative di riservatezza delle parti sono importanti per la qualità e l'esito positivo del procedimento, i professionisti discuteranno tali aspettative con le parti.

8.6. Qualora i professionisti tenessero sessioni separate con una parte, la natura riservata e confidenziale di tali sessioni dovrà essere discussa prima che esse vengano svolte.

8.7. Al fine di salvaguardare l'integrità del procedimento, i professionisti si asterranno dal comunicare informazioni sulle modalità con le quali le parti hanno agito durante il procedimento, sul merito della controversia o sulle offerte di transazione.

8.8. Qualora le parti si accordassero sul o escludessero il fatto che tutte o una parte delle informazioni, dati e documenti rivelati durante il procedimento sono da considerarsi riservate, il professionista incaricato del procedimento dovrà rispettare il suddetto accordo.

8.9. La riservatezza non potrà limitare o vietare il controllo dei procedimenti in corso da parte delle persone incaricate da MFSD.

8.10. In particolari circostanze, ai ricercatori di enti o istituzioni, pubbliche o private, particolarmente qualificate,

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

potrà essere concesso di ottenere i dati statistici dei procedimenti e, previa autorizzazione scritta delle parti, di accedere ai singoli casi documentati, di osservare le sessioni di un procedimento e di intervistare i partecipanti e le parti.

## **9. QUALITA'**

9.1. I professionisti dovranno agire in modo tale da garantire la qualità del procedimento e incoraggiare il reciproco rispetto delle parti.

9.2. Un procedimento di qualità richiede l'impegno dei professionisti per una condotta diligente e leale delle parti durante il procedimento stesso.

9.3. Durante il procedimento i professionisti offriranno a ciascuna parte un'adeguata opportunità di partecipare alla discussione.

9.4. Le parti decideranno quando e a quali condizioni raggiungere un accordo ovvero porre fine al procedimento.

9.5. Un professionista può accettare la designazione soltanto quando è preparato per svolgere con la dovuta diligenza, cura e professionalità l'incarico, al fine di garantire un'effettiva opera di composizione negoziale della controversia.

9.6. I professionisti accetteranno le designazioni solo a condizione che possano soddisfare le ragionevoli aspettative delle parti riguardo ai tempi del procedimento.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

9.7. Un professionista non consentirà che un procedimento venga ingiustificatamente prorogato dalle parti o dai loro rappresentanti e/o consulenti.

9.8. Il professionista, designato o iscritto nelle liste tenute e aggiornate da MFSD, corrisponderà immediatamente ad ogni richiesta organizzativa o procedurale del Responsabile oe/o della Segreteria dell'Organismo.

9.9. La presenza o l'assenza di terzi estranei al procedimento e le modalità e i tempi di assistenza di tali terzi nel corso del procedimento stesso dipende dall'accordo delle parti.

9.10. Le parti ed il professionista possono concordare l'esclusione di altri da specifiche sessioni o dall'intero procedimento.

9.11. Il professionista dovrà astenersi dal fornire alle parti consulenza professionale.

9.12. Laddove fosse opportuno o necessario, il professionista dovrà raccomandare alle parti di ricercare all'esterno del procedimento un'adeguata consulenza professionale, ovvero, in caso e se richiesto dalle parti e sentito MFSD, di considerare di risolvere la controversia attraverso un arbitrato, una perizia contrattuale o altre tecniche e metodi di risoluzione delle controversie.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

9.13. Un professionista dovrà rinunciare alla designazione per infermità fisica o mentale o per incapacità di restare imparziale.

9.13. Un professionista dovrà rinunciare alla designazione oppure rinviare la sessione se il procedimento sta per essere utilizzato per una condotta contraria alla legge, o se una parte è incapace o impossibilitata a partecipare.

9.14. I professionisti non consentiranno che le proprie condotte vengano guidate dall'intenzione o dal desiderio di transigere o conciliare sempre, comunque e in qualsiasi caso ad essi sottoposto e ad un costo che appaia o sia irragionevole.

## **10. PUBBLICITA' INFORMATIVA**

10.1. Le informazioni e i dati sugli studi, la formazione e l'esperienza del professionista iscritto nell'elenco e/o designato trasmesse dal professionista a MFSD e comunicati da MFSD alle parti e ai terzi e/o diffuse da MFSD dovranno essere veritiere e pertinenti l'esperienza professionale.

10.2. I professionisti dovranno astenersi dal promettere o garantire i risultati.

10.3. Le comunicazioni alle parti e ai terzi dovranno contenere un'informazione veritiera e creare fiducia nel procedimento.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **11. COSTI**

11.1 Il professionista, sentito MFSD, dovrà informare le parti e gli eventuali rappresentanti o consulenti sui costi, comprensivi dei compensi del professionista o dei suoi eventuali ausiliari o esperti, e delle indennità dovute a MFSD, necessari allo svolgimento di un procedimento, al fine di raggiungere una consapevole scelta del tipo di procedimento economicamente più conveniente o sulla prosecuzione dello stesso.

11.2. Una volta scelto il tipo di procedimento, MFSD, sentito il professionista, comunicherà alle parti il prospetto di tutti i costi, dei compensi e delle indennità, comprensivi degli oneri fiscali e di legge.

## **12. SANZIONI**

12.1. Il professionista che non rispetti il presente Regolamento può essere sostituito da MFSD in ogni momento della procedura.

12.2. MFSD si riserva di sanzionare comportamenti dei professionisti contrari al presente Regolamento con richiami verbali e/o scritti e, in caso di ripetute violazioni del presente Regolamento, con la sospensione, anche in via d'urgenza, o con la cancellazione del professionista dai propri elenchi.

# MFSD srl

*Organismo di Mediazione per le controversie in materia di proprietà industriale*

## **13. RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicheranno le norme stabilite dai Codici deontologici e di condotta nazionali, europei e internazionali.

Milano, 25 novembre 2011